



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378

E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it

PEC: delegazione.agrigento@lndsicilia.legalmail.it



COMUNICATO UFFICIALE N°27

del 14/05/2021

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICAZIONI



COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1. **PROTOCOLLO PER LE ATTIVITA' DI SQUADRA GIOVANILI**

Allegato al presente C.U. sono state pubblicate le indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – S.G.S.

2. **COMUNICATO UFFICIALE n.80 dell'11 maggio 2021**

ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ 2021

A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell'attività collettiva e di squadra per l'attività dilettantistica e giovanile, con il presente Comunicato Ufficiale vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS, che di seguito specifichiamo sinteticamente.

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus Sars-Covid2, le attività di Centro/Camp Estivo e dell'Open Day devono attenersi a quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all'emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell'ambito dell'organizzazione del Camp/Centro Estivo e/o dell'Open Day.

3. **CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2021**

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all'interno della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente,

apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica ai consueti indirizzi.

Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

sgs.segreteria@figc.it

sgs.attivitadibase@figc.it

In deroga ai previsti 30 giorni stabiliti in via ordinaria nel CU SGS n.1 della corrente stagione sportiva, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività del Centro/Camp, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS di cui si allega uno stralcio, ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato, prevedendo l'inizio dell'attività dei Camp Estivi il 7 Giugno, anziché il 10 come precedentemente indicato.

I Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico pubblicheranno sulle pagine regionali del sito web FIGC (<https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/>) e tramite i consueti strumenti di comunicazione ufficiale, apposita nota informativa con elenco dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati.

4. OPEN DAY 2021

Tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all'interno della FIGC, possono autonomamente organizzare OPEN DAY aperti solo ed esclusivamente a soggetti non tesserati per alcuna Società le cui finalità sono orientati a promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato.

5. COMUNICATO UFFICIALE n.79 dell'11 maggio 2021

AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2020/2021 del Settore Giovanile e Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori, e della successiva riapertura dei termini per la richiesta di autorizzazione si riporta l'elenco aggiornato delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2020/2021 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2004 fino ai nati nel 2008) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente previste.

In considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto, di seguito si indicano i principi e le modalità di applicazione del presente Comunicato Ufficiale a seguito del recente aggiornamento del 6 Maggio 2021 relativo alle indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche, dilettantistiche e giovanili, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

A) LIMITAZIONI ALL'ORGANIZZAZIONE DI RADUNI E PROVINI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

In considerazione delle nuove disposizioni previste in merito alla ripartenza dell'attività giovanile per le Regioni identificate come "Zona Gialla", tenendo conto delle specifiche autorizzazioni preventivamente concesse dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società di cui si riporta elenco aggiornato ed in conformità degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico, possono essere regolarmente organizzate le seguenti attività:

- Raduni di Selezione che coinvolgono giovani calciatori e/o calciatrici di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, ovvero nati dal 2004 al 2008 (quindi ad esclusione dei nati nel 2009), residenti nella medesima regione della sede in cui viene organizzato il raduno;
- Convocazione di Giovani Calciatori/Calciatrici sottoposti/e a prova di età compresa tra 12 e 16 anni, ovvero nati dal 2004 al 2008 (quindi ad esclusione dei nati nel 2009), anche se non residenti nella medesima regione in cui ha sede la società richiedente;
- Convocazione di Giovani Calciatori/Calciatrici sottoposti/e a prova di età compresa tra 10 e 12 anni, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società richiedente.

Nel caso in cui alla Regione in cui sono previste le attività sopra indicate venga assegnata la cd "Zona Arancione" o "Zona Rossa", si rimanda a quanto indicato nel Comunicato Ufficiale n°70 del SGS del 16/04/2021, in cui è determinato che:

- I Raduni di Selezione non possono essere organizzati, seppure la Società risulti idonea e preventivamente autorizzata;
- Per sottoporre a Prova giovani calciatori agli allenamenti consentiti, la singola Società Sportiva dovrà assicurare, anche per questi ultimi, il rispetto dell'attuazione delle medesime o ulteriori misure di controllo clinico/strumentale ai quali sono sottoposti i propri tesserati, atte a limitare la diffusione del contagio e a garantire la tutela nell'ambito del gruppo squadra.

In tale situazione di contenimento dell'epidemia non è concesso sottoporre a prova i giovani appartenenti alle categorie di base nati/e nel 2009 e nel 2010, seppure la società risulti idonea e preventivamente autorizzata.

Non sarà in nessun caso possibile inserire giovani sottoposti a prova in gare ufficiali c.d. "Test Match".

B) ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate come segue ferme restando le restrizioni innanzi descritte determinate dalla emergenza sanitaria e dalle relative normative vigenti:

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

ALTO ADIGE
FC SÜDTIROL
CALABRIA
FC CROTONE CALCIO
CAMPANIA
BENEVENTO CALCIO
CAVESE 1919 Srl
SS JUVE STABIA
SSC NAPOLI SpA

EMILIA ROMAGNA
FC BOLOGNA 1909 SPA
CARPI FC 1909
FC CESENA SRL
FC CESENA
FC FORLÌ Srl
IMOLESE CALCIO 1919 srl
PARMA CALCIO 1913 Srl
PIACENZA CALCIO 1919 SRL
RAVENNA FC 1913 SpA
US SASSUOLO CALCIO Srl
S.P.A.L. Srl
FRIULI VENEZIA GIULIA
DONATELLO CALCIO
ASD COM. FONTANAFREDDA
PORDENONE CALCIO Srl
UDINESE CALCIO SpA
LAZIO
SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL
SS LAZIO
AS ROMA SpA
SS ROMULEA
ASD SGS SPES ARTIGLIO
LIGURIA
GENOA CFC SpA
U.C. SAMPDORIA SpA
SPEZIA CALCIO Srl
VIRTUS ENTELLA Srl
LOMBARDIA
UC ALBINOLEFFE Srl
ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA
CALCIO LECCO 1912 Srl
US CREMONESE SpA
FC INTERNAZIONALE 1908 SpA
MANTOVA 1911 SSD
AC MILAN SpA
AC MONZA
AC RENATE
ASD VIRTUS CISERANOBERGAMO
MARCHE
SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899
MATELICA CALCIO 1921 SRL
SS SAMBENEDETTESE SRL
PIEMONTE/V.AOSTA
US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl
AC GOZZANO
JUVENTUS FC SpA
NOVARA CALCIO SpA

TORINO FC SpA
PUGLIA
US LECCE SpA
SSD LEVANTE AZZURRO Srl
SS MONOPOLI 1966 Srl
ASD RED BOYS
SARDEGNA
CAGLIARI CALCIO
TOSCANA
ASD CAPEZZANO PIANORE CGC
EMPOLI FC SpA
ACF FIORENTINA SpA
AC PISA 1909 Srl
ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO
TRENTINO
AC TRENTO
UMBRIA
AC PERUGIA CALCIO Srl
TERNANA CALCIO SpA
VENETO
ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO
CALCIO MONTEBELLUNA 1919
AC CHIEVO VERONA Srl
AS CITTADELLA Srl
ASD GIORGIONE CALCIO 2000
HELLAS VERONA FC
SSD HELLAS VERONA WOMEN Arl
FC LEGNAGO SALUS Srl
ASD LIVENTINA
AC MESTRE
PADOVA CALCIO
AC SAN DONA' 1922 ASD
UNION FELTRE SSD
LR VICENZA VIRTUS SpA

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non nati nel 2009) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

EMILIA ROMAGNA
ASD ANZOLAVINO CALCIO
LAZIO
ASD CASSINO CALCIO 1924
LOMBARDIA
COMO 1907 Srl

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

ABRUZZO

VIRTUS LANCIANO 1924 Srl

CALABRIA

US CATANZARO 1929 Srl

LAZIO

ASD REAL MONTEROTONDO SCALO

LOMBARDIA

FCD ENOTRIA 1908 ASD

SSD ARL VARESINA SPORT CV

MARCHE

AFC FERMO

PUGLIA

ASD PRO CALCIO BARI

ASD WONDERFUL BARI

4. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non i nati nel 2009) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

ABRUZZO

SSD DELFINI BIANCAZZURRI Srl

BASILICATA

POTENZA CALCIO Srl

CALABRIA

REGGINA 1914 Srl

CAMPANIA

US AVELLINO 1912 Srl

PAGANESE CALCIO 1926 Srl

ASD REAL CASAREA

US SALERNITANA 1919 SRL

EMILIA ROMAGNA

AC REGGIANA 1919 Srl

LAZIO

AS VITERBESE 1908 Srl

MARCHE

ASCOLI CALCIO 1898 FC SpA

PUGLIA

ESPERIA MONOPOLI SSD

GIOVANI CRYOS SSDARL

ASD INTESA SPORT CLUB BARI

VENETO

SSD AC VEDELAGO ARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) dei Comunicati Ufficiali della FIGC n°246/A, 247/A e 248/A s.s. 2019/2020, e successive integrazioni, relativi al rilascio delle

Licenze Nazionali 2020/2021 (“...impegno a partecipare all’attività Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione/affiliazione...”), ha concesso una autorizzazione parziale, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2020/2021.

Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:

ABRUZZO

DELFINO PESCARA 1936 Srl

SS TERAMO CALCIO Srl

LOMBARDIA

US PERGOLETTESE

MARCHE

FERMANA FC Srl

PUGLIA

SSC BARI SPA

5. Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2008, ma non ai nati nel 2009) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

CAMPANIA

POL. DIL. BOYS MELITO

CASERTANA FC Srl

LAZIO

ASD CAMPUS EUR 1960

ASD CLUB OLIMPICO ROMANO

SSD POLISPORTIVA DE ROSSI

ASD PRO CALCIO CECCHINA

ASD TRIGORIA

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, paragrafo “Provini presso le Società”, di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:

mail sgs.attivitadibase@figc.it

L’elenco completo delle società autorizzate a “sottoporre a prova” giovani calciatori con queste particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC al link <https://www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/> all’interno del Box dedicato a “REGOLAMENTI E NORMATIVE - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO”, presente nel contenitore “SGS”.

6.

COMUNICATO UFFICIALE n.78 dell'11 maggio 2021

SCUOLE DI CALCIO "ELITE" STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Proroga termini consegna documentazione finale Progetti Qualificanti

A seguito dell'instabile svolgimento dell'attività sportiva delle Società causata dall'emergenza sanitaria e dalla differente evoluzione dell'epidemia Sars Covid-19, considerando la recente riapertura dell'attività collettiva e delle competizioni ufficiali dell'attività di base che hanno determinato un ulteriore carico a livello organizzativo delle Società e degli Uffici del Settore Giovanile e Scolastico, in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva, al fine di ottemperare a quanto previsto dalle fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento delle "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva in corso, **la prevista scadenza perentoria del 10 Maggio per la presentazione della documentazione finale è stata prorogata al 30 Maggio.**

A tale data di scadenza non sono previste ulteriori deroghe.

Si informano le Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio Elite che le strutture periferiche del Settore Giovanile e Scolastico rappresentate dal Coordinatore Federale Regionale SGS e dal Delegato Regionale Attività di Base SGS hanno già attivato gli opportuni incontri in modalità a distanza per supportare il processo e sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti richiesti.



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

7. **COMUNICATO UFFICIALE N. 298 del 12 maggio 2021**

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di **tre** calciatori. Detto limite di tre calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. 'fidelizzati', pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all'età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2021/2022, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale n. 1.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 (fase nazionale Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **dovrà essere osservato unicamente l'obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza.**

In relazione al Campionato Nazionale Juniores "Under 19", al Campionato Regionale Juniores "Under 19" e al Campionato Provinciale Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2021/2022, si dispone altresì quanto segue:

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “UNDER 19”

Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, dei quali 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi ed 1 (uno) senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19”

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES “UNDER 19”

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino a un massimo di 8 (otto) calciatori “fuori quota”, di cui massimo 6 (sei) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L’inosservanza delle predette disposizioni, relative al Campionato Nazionale Juniores “Under 19”, al Campionato Regionale Juniores “Under 19” e al Campionato Provinciale Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2021/2022, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Il provvedimento di cui al presente Comunicato Ufficiale sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella prima riunione utile.

8. COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A – pubblicato il 7 maggio 2021

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 aprile 2021;
- ritenuto di dover apportare modifiche all’art. 16 bis delle N.O.I.F., disponendo che si incorra nella situazione vietata di cui al comma 1 della citata norma, anche nel caso la stessa sopravvenga al passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico;

- ravvisato altresì opportuno rimodulare il sistema sanzionatorio, apportando delle modifiche all'art. 31.9 del Codice di Giustizia sportiva;
- ritenuto, allo stato, di dover regolare le situazioni preesistenti con la disciplina transitoria riportata nel testo allegato sub A), riservando ulteriori approfondimenti, con eventuali interventi modificativi all'esito degli stessi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche all'art. 16 bis delle N.O.I.F. ed al comma 9 dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo i testi allegati sub A).

...omissis...

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 31
Violazioni in materia gestionale ed economica

... **OMISSIS** ...

9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.

In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.

In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.

...omissis...

9. CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SPORT E SALUTE: VOUCHER PER I TESSERATI DAI 5 AI 17 ANNI

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i propri uffici, ha provveduto ad accreditare alle Società Sportive i **contributi** assegnati da **Sport e Salute S.p.a.** (pari al 25% del totale per il 2020) e destinati a favorire l'accesso alla pratica sportiva **per i giovani tra i 5 e i 17 anni**. Il contributo, dovuto per ogni tesserato rientrante nella fascia d'età prevista, è di **6 euro** per i tesserati delle Società di "puro settore giovanile" e di **5,60 euro** per quelli delle Società dilettantistiche.

10. **DEROGA ART.34 c.1 – REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti la FIGC ha concesso il nullaosta in ordine all'applicazione in deroga dell'art. 34, comma 1, del Regolamento di Lega, nella parte inerente lo svolgimento dei cosiddetti "allenamenti congiunti". Questi ultimi, pertanto, fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, **potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione**, così come previsto, invece, per le gare amichevoli e i Tornei. Quanto sopra, ovviamente, è subordinato al pieno rispetto delle indicazioni emanate con i Protocolli per la ripresa di allenamenti e attività di squadre dilettantistiche e professionistiche.



11.

**PROTOCOLLO REGIONE SICILIA – C.O.N.I. SICILIA
GRATUITA' TEMPONI ANTIGENICI**

Protocollo

in tema di

prevenzione e contenimento del rischio da contagio da Covid-19 tramite utilizzo di test rapidi su card per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici per Sars-Cov-2 da tamponi rinofaringei in occasione delle competizioni sportive dilettantistiche

TRA

L'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE con sede in Palermo
Piazza Ottavio Ziino n. 24, in persona dell'Assessore,

L'ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO E SPORT con sede in Palermo
Via Notarbartolo, in persona dell'Assessore

e

Il CONI REGIONALE con sede a Palermo in Via Notarbartolo in persona del Presidente Regionale

PREMESSO il D.P.C. M. del 3 dicembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 sull'intero territorio nazionale, consentite le "competizioni } } riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva."

CONSIDERATO che i protocolli adottati dalle Federazioni Sportive Nazionali prevedono, in linea di massima, l'obbligo a tutti i partecipanti alle manifestazioni sportive di eseguire un tampone antigenico o molecolare entro le 72 ore dall'inizio dell'evento sportivo

LE PARTI

concordano quanto segue

Art. 1

L'Assessorato della Salute si impegna tramite i Dipartimenti di Prevenzione e gli uffici Commissariali delle Aziende Sanitarie Provinciali [di seguito AA.SS.PP.] competenti in sede locale - a sottoporre a tampone rapido antigenico i tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione e delle Discipline Associate (atleta, allenatore, dirigente, giudice, cronometrista,

medico, giornalista) che prendono parte a competizioni di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale e inserite nel calendario ufficiale del Coni nazionale.

Per l'occasione, i competenti Uffici delle AA.SS.PP. individuano le strutture dedicate (c.d. drive-in) e il personale sanitario preposto allo svolgimento della predetta attività, nonché un referente aziendale per il puntuale adempimento delle attività in oggetto.

Art. 2

Il referente di ciascuna A.S.P. potrà concordare con i delegati provinciali del Coni le modalità di attività di screening riservando, il venerdì di ogni settimana, una corsia preferenziale nei Drive In presso ciascun capoluogo di provincia a tutti i tesserati delle FSN, EPS e DSA che dovranno sottoporsi al tampone rapido antigenico. I tesserati consegneranno al personale medico, in doppia copia, apposito "modulo sportivo di autocertificazione" che attesterà anche la partecipazione a competizioni di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale e inserite nel calendario ufficiale del Coni nazionale.

Il Coni Regionale si impegna, attraverso le proprie strutture territoriali, ad attivare le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva per divulgare l'iniziativa tra le associazioni sportive sul territorio.

Art. 3

Le Parti del presente Protocollo possono convenire che tale attività di screening sia svolta – in luogo del personale medico dell'A.S.P. di riferimento - dal personale medico operante presso ciascuna squadra sportiva. In tal caso, è interamente a carico delle A.S.P. territoriali la consegna dei tamponi rapidi antigenici e dei D.P.I. al personale medico e sanitario coinvolto nella iniziativa. Il Referente di ciascuna squadra dovrà recarsi, prima dell'inizio della iniziativa, presso il Dipartimento di Prevenzione competente per il ritiro dei tamponi.

Lo svolgimento di tale attività impone l'osservanza di tutte le misure di prevenzione dal contagio previste dalla legislazione vigente.

Art.4

Per i soggetti per i quali l'esecuzione del tampone rapido antigenico dovesse rilevare un esito positivo trovano applicazione le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale.


Art. 5

Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D.lgs 196/03, - "codice in materia di protezione dei dati personali" - e s.m.i. e il Regolamento Europeo 2016/679, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali che saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatici o manuali, al solo fine di dare esecuzione al presente protocollo d'intesa.


In esecuzione del codice della privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Si allegano: modulo sportivo autocertificazione, elenco referenti prov. asp e delegati prov. coni


Regione Siciliana
Il Presidente, nella qualità di
Assessore per la Salute
Nello Musumeci



Regione Siciliana
L'Assessore per il Turismo,
Sport e Spettacolo
Manlio Messina



CONI Sicilia
Il Presidente Regionale
Sergio D'Antonio



12.

UTILIZZO GRATUITO DI TEST RAPIDI IN OCCASIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. MODALITÀ DI RICHIESTA ED EFFETTUAZIONE DELLO SCREENING IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

NOTA DEL CONI - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO.

Si comunica che il Dipartimento di Prevenzione dell' ASP di Agrigento in attuazione del protocollo tra l'Assessorato Regionale alla Salute, Assessorato Regionale dello Sport e il Comitato Regionale CONI Sicilia garantisce l'effettuazione di test antigenici presso i drive-in di: **SCIACCA, AGRIGENTO, LICATA, CANICATTI'**.

I drive-in sono aperti dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali e festivi.

Hanno diritto alla somministrazione dei test: i tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione e delle Discipline Associate (atleti, allenatori, dirigenti, giudici di gara, cronometristi, medici, giornalisti) partecipanti nei vari ruoli a competizioni di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale e inserite nel calendario ufficiale del Coni Nazionale.

Le società sportive o altri soggetti interessati **dovranno far pervenire una richiesta al Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Agrigento all'indirizzo mail: dp.prevenzione@aspag.it, entro la giornata del lunedì antecedente l'evento sportivo o comunque con cinque giorni di anticipo**, specificando nella comunicazione il recapito telefonico e mail dell'associazione, l'elenco dei soggetti da sottoporre a test con l'indicazione dei dati anagrafici, del numero di tessera federale, la sede e la data della manifestazione a cui si deve partecipare (che deve essere inserita come gara di interesse nazionale nei calendari del CONI), la dichiarazione del possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e la sede di preferenza dove effettuare il test.

In luogo del test presso i drive-IN, può essere richiesto il ritiro dei tamponi e dei D.P.I. da parte del personale medico e sanitario operante presso l'associazione sportiva e abilitato alla somministrazione dei test. **In tal caso, nella richiesta andrà indicato anche il nominativo e le generalità della persona di riferimento che dovrà recarsi presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento (Viale della Vittoria, 321) per il ritiro dei tamponi.**

Il giorno e l'ora dell'esecuzione del test o il ritiro dei tamponi sarà comunicato o concordato con il personale del Dipartimento.

I soggetti da sottoporre a tampone **dovranno obbligatoriamente registrarsi sul portale ASPAG REGISTRAZIONE CORONAVIRUS** (<https://emergenzacovid19-aspag.clicprevenzione.it/app/f?p=105:15>) inserendo come "motivo registrazione" la voce "Altro personale" e **presentarsi nel giorno e ora concordati muniti di un documento di identità valido, della tessera sanitaria, del modulo di consenso informato allegato alla comunicazione (in duplice copia) e del cartellino federale.**

Per eventuali chiarimenti si potranno contattare i referenti di seguito indicati:
Delegato Provinciale del CONI è la prof.ssa Antonella Attanasio tel. 348 3396134
Referente ASP di Agrigento: Dott.ssa Simeone Samantha tel.331 3757276
Si confida nello spirito della massima collaborazione.

Si allega, al presente comunicato ufficiale, il MODULO DI CONSENSO INFORMATO

Il Delegato Provinciale
Antonella Attanasio

13. **COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE GARE**

Si confermano le comunicazioni di questo Comitato Regionale in ordine allo svolgimento delle gare di “preminente interesse nazionale” già inviate con C.U. N. 210 del 27 Marzo 2021.

Si ritiene, tuttavia, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti agli eventi sportivi e per evitare lo svilupparsi di focolai infettivi, che possono incidere negativamente sullo svolgimento delle gare, di precisare quanto segue:

Prima di ogni gara il D.A.P. (Dirigente Addetto al Protocollo) di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria ed al Direttore di Gara l'attestazione, redatta secondo il “Modello dichiarazione rispetto prescrizioni sanitarie Gruppo Squadra” allegato al citato C.U. N. 210 del 27 Marzo 2021, del rispetto da parte di tutto il “Gruppo Squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti anti SARS-CoV-2 previsti dal protocollo e successivi aggiornamenti (Vedi Allegati al C.U. N. 210), oltre che alle norme di Legge in vigore.

Il “Gruppo Squadra” non potrà superare le 40 unità complessive (Calciatori, Staff Tecnico e Dirigenti) ed a nessun altro soggetto **NON autorizzato** da questo Comitato Regionale potrà essere consentito l'accesso allo Stadio, fatta eccezione per l'eventuale osservatore arbitrale, munito di autocertificazione.

Relativamente ai rappresentanti della stampa, si consiglia di limitare l'accesso allo stadio ad un massimo di quattro persone, di cui uno garantito alla Società ospite, tutti muniti di tessera professionale e di autocertificazione da consegnare all'ingresso dello stadio.

14. **TORNEI GIOVANILI E RICREATIVI/AMATORIALI – STAG.SPORT. 2020/2021**

Allo scopo di favorire la ripresa delle attività calcistiche rivolte ai giovani che si trovano nella fascia d'età compresa tra gli 8, 12, 14 e 17 anni nonché ai calciatori di fasce d'età diverse appartenenti a Società alle quali non è stato riconosciuto il “Preminente interesse nazionale” (Tornei Ricreativi/Amatoriali), si invitano le Società affiliate a volere prendere contatti con le rispettive Delegazioni Provinciali/Distrettuale con le quali concordare la realizzazione di Tornei a rapido svolgimento che, comunque, dovranno essere ultimati entro il 30 Giugno 2021.

Detti Tornei che dovranno essere ad iniziativa societaria saranno autorizzati dal Comitato Regionale entro tempi brevissimi.

Allegato al presente Comunicato viene pubblicato un fax simile di Regolamento che, debitamente compilato, dovrà pervenire a questo Comitato Regionale per la relativa autorizzazione attraverso la Delegazione di appartenenza.

Le stesse Delegazioni prenderanno contatti con l'AIA territorialmente competente al fine della semplificazione delle procedure relative alla direzione delle gare.

15. **INDIRIZZI E NUMERI UTILI**

Si invitano tutte le Società che ancora non avessero provveduto, ad indicare CON SOLLECITUDINE, nella propria “area riservata”, un indirizzo di posta certificata e/o un numero di fax al fine di consentire un celere scambio di comunicazioni tra le società consorelle e gli Organi di Giustizia sportiva in caso di proposizione di ricorsi e reclami.

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all'Area Società per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, “Interrogazioni/Società”.

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc).

16. **CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.**
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari e dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.lnd.it

17. **COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE**
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it seguendo le indicazioni e cliccando su “Comunicati”.
Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su “DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti.**

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all’albo della sede del Comitato competente.

18. **MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”**
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della F.I.G.C., cliccando la voce “Federazione” e, successivamente “NORME” o collegandosi direttamente al sito del C.R. Sicilia sicilia.lnd.it cliccando su “Norme”.



COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO REGIONALE

19. **COMUNICATO UFFICIALE N° 330 – 2020/2021**

Bando di ammissione ai Corsi integrativi per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, (d'ora innanzi solo Corso) riservati ad "Allenatori Dilettanti" abilitati ad allenare in prima, seconda, terza categoria e juniores regionali.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice su tutto il territorio nazionale una serie di corsi integrativi riservati a coloro che sono in possesso della qualifica di "Allenatore Dilettante" (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), con almeno 6 mesi di tesseramento maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda.

L'attuazione sarà successivamente affidata ai Comitati Regionali della LND o all'AIAC.

Tale qualifica, riconosciuta al livello nazionale dalla F.I.G.C., non fa riferimento alla Coaching Convention che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.

2. Tutti coloro in possesso della qualifica di "Allenatore Dilettante" (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores regionali), ed in regola con il pagamento della quota associativa all'Albo dei Tecnici, interessati a convertire la propria qualifica in Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, **dovranno fare richiesta al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza, riempiendo il modulo qui allegato ed inviato per e-mail entro il 25/05/2021.**

20. **TABULATO CALCIATORI E RICEVUTE DI PAGAMENTO**
Le Società sono invitate a stampare dalla propria area società, entro il 15 Giugno 2021, il tabulato dei calciatori definitivo e le ricevute di pagamento della stagione sportiva in corso, in quanto successivamente tali operazioni non saranno più possibili.
21. **COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 19 APRILE 2021**
Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 2020.
Le Società dovranno comunicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.
I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.
22. **RIAPERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE LND DI AGRIGENTO**
Si comunica alle società che nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Venerdì saranno nuovamente operativi gli uffici della Delegazione Provinciale di Agrigento.
Si specifica che, al momento e fino a nuova disposizione, la sede resta chiusa al pubblico.
Per qualsiasi informazione sarà possibile contattarci telefonicamente allo 0922605351 o inviando una e-mail all'indirizzo del.agrigento@lnd.it
23. **RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**
Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

24. COMUNICATO UFFICIALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it (selezionando successivamente "Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo) e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questa Delegazione Provinciale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

Le decisioni della Delegazione e del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

25. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

26. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

***Il Segretario
Prof. Tonino Burgio***

***Il Delegato Provinciale
Prof. Angelo Caramanno***

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 14/05/2021